

Sentenza n. 7429/2017 pubbl. il 30/06/2017  
RG n. 68081/2013

N. R.G. 68081/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| dott. ELENA RIVA CRUGNOLA    | Presidente Relatore |
| dott. GUIDO VANNICELLI       | Giudice             |
| dott. MARIA ANTONIETTA RICCI | Giudice             |

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **68081/2013** promossa da:

**TMW PRAMERICA PROPERTY INVESTMENT GMBH** (P.IVA DE 182769594), con il patrocinio degli avvocati GUIDO SAGLIASCHI (C.F. SGLGDU77B04C933R), DEBORAH MARIA BOLCO (BLCDRH75A49F205B) e NICCOLO' D'ANDREA (DNDNCL85E03L682F), tutti del Foro di Milano;

ATTRICE

contro

**GALOTTI SPA** (P.IVA 02291101208), con il patrocinio degli avvocati ALBERTO MAFFEI ALBERTI (C.F. MFFLRT35H04E289U) e MARCO MALESANI (C.F. MLSMRC58P08A944K), entrambi del Foro di Bologna nonché dell'avv. MAURIZIO BRAVURA (C.F. BRVMRZ51A11G535T) del Foro di Piacenza; elettivamente domiciliata presso l'avv. GIANLUCA DE CRISTOFARO (C.F. DCRGLC80S07I690G), via Cosimo Dal Fante n. 16, Milano;

CONVENUTA

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

**per l'attrice TMW GMBH:**

*"Piacca all'Il.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese e previe le necessarie declaratorie:*

pagina 1 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MERCE EMESSO Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO EMESSO Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4587171487391d9993a83c003466781b





Sentenza n. 7429/2017 pubbl. il 30/06/2017  
RG n. 68081/2013

– rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte da Galotti S.p.A., in quanto infondate in fatto ed in diritto come ampiamente motivato in atto; e per l'effetto

– accertare e dichiarare che in forza dell'art. 4(cc) del Preliminare e art. 6, Let. C., lett. (aa) del Definitivo Galotti S.p.A. è tenuta a sopportare il 50% dell'impegno finanziario, costi inclusi, degli importi di cui all'accertamento in narrativa e per l'effetto accertare, dichiarare e condannare Galotti S.p.A. a corrispondere a TMW l'importo pari a **Euro 16.260.487,25**, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo, come specificato in citazione, in relazione a quanto richiesto a Raptor a seguito dell'accertamento di cui in citazione, ovvero del maggiore o minore importo pari al 50% di tutte le somme che dovranno essere pagate medio tempore, dedotto quanto Galotti avrà versato a Raptor s.r.l. in virtù del decreto ingiuntivo menzionato in narrativa nonché il maggior danno derivante dal ritardo nell'inadempimento, dal di del dovuto al saldo effettivo;

– poiché il credito non contestato è fondato su atto ricevuto da notaio e comunque risulta da documentazione sottoscritta dal debitore, come ampiamente dimostrato in narrativa, sussistendo altresì il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, accertare, dichiarare ed autorizzare la provvisoria esecutività dell'ingiunzione/ordinanza di pagamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 – bis e/o 186 – ter, per l'importo di **Euro 16.260.487,25**;

#### **In via subordinata:**

– accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 – bis e 186 – ter, la debenza da parte della Galotti S.p.A. a favore di TMW del 50% di quanto già pagato da Raptor alla data odierna e di cui si è offerta ampia prova sub Doc. 28 dedotto quanto già versato a favore di TMW precedentemente;

– per l'effetto, condannare la Galotti S.p.A. al pagamento del 50% dell'importo di **Euro 5.786.469,21**, come sopra determinato, oltre agli interessi di mora e rivalutazione nonché il maggior danno derivante dal ritardo nell'inadempimento, dal di del dovuto al saldo effettivo dedotto quanto già versato a favore di TMW precedentemente;

– poiché il credito non contestato è fondato su atto ricevuto da notaio e comunque risulta da documentazione sottoscritta dal debitore, sussistendo altresì il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, accertare, dichiarare ed autorizzare la provvisoria esecutività con riferimento al pagamento del 50% dell'importo di **Euro 5.786.469,21**, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 – bis e 186 – ter, dedotto quanto già versato a favore di TMW precedentemente;

– accertare e dichiarare la debenza degli importi di cui ai piani di rateizzazione come da documentazione allegata (doc. 18 e doc. 30), e per l'effetto condannare Galotti al pagamento del 50% degli stessi alle loro rispettive scadenze, dedotto quanto già versato a favore di TMW precedentemente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 – bis e 186 – ter

– accertare e dichiarare la debenza degli importi di cui alla cartella di pagamento nr. 06820130165454369 per un importo pari a Euro 10.354.309,98 attualmente sospesa, non appena la sospensione verrà revocata e per l'effetto condannare Galotti al pagamento del 50% dello stesso importo, pari a Euro 5.177.154,99, maggiorata degli interessi a favore di Equitalia medio tempore maturati.

– accertare e dichiarare la debenza degli importi di cui alle cartelle nr 06820100546766455, nr 06820110402583783, nr 06820120168583638, nr 06820120152565503, nr 06820120168583537, nr 06820130158802647, nr 06820130165454369, salvo quanto già oggetto di domande precedenti e per

pagina 2 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA3 Serial#: 4887171487991d9993a3303468781b



Sentenza n. 7429/2017 pubbl. il 30/06/2017  
RG n. 68081/2013

*l'effetto condannare Galotti al pagamento del 50% di tali importi, maggiorati degli interessi a favore di Equitalia medio tempore maturati.*

***In via istruttoria:***

*con ogni più ampia riserva istruttoria.*

*Con vittoria di spese ed onorari di lite, maggiorati come per legge.”*

**per la convenuta GALOTTI SPA:**

*“Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis:*

*- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque in quanto prescritte, tutte le domande svolte da TMW Pramerica Property Investment GmbH nei confronti di Galotti S.p.A.*

*Con vittoria di spese ed onorari di lite, maggiorati come per legge.”*

pagina 3 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a83303468781b



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'attrice TMW PRAMERICA PROPERTY INVESTMENT GMBH (di seguito anche solo TMW),

- o in qualità di acquirente dell'intera partecipazione sociale in RAPTOR SRL, come da contratto di cessione quote sottoscritto il 21.10.2005 con GALOTTI SPA (doc.6),

ha citato in giudizio la cedente GALOTTI SPA per sentirla condannare al pagamento di € 16.260.487,25, oltre accessori,

- o somma corrispondente alla metà dell'importo dovuto da RAPTOR SRL all'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento fiscale relativo alla riqualificazione della predetta cessione di quote societarie,

facendo valere la clausola dell'art.6 lett. C. aa) del contratto, secondo la quale *"le parti convengono che ogni rischio di RAPTOR inerente tasse, imposte e tributi concernenti la struttura della predetta operazione nonché il relativo impegno finanziario, costi inclusi (in particolare in caso di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria) sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna"*.

La convenuta ha contrastato la pretesa attorea sotto più profili, in particolare eccependo che:

- o la clausola d'indennizzo di cui all'art. 6 imporrebbe a GALOTTI SPA solo un rimborso a posteriori di quanto già pagato dall'attrice, in ragione di quanto disposto all'art. 8 del contratto che così recita: *"il Venditore garantisce e si impegna a risarcire e manlevare l'Acquirente e Raptor o qualunque altro soggetto cui l'Acquirente possa cedere i suoi diritti nascenti dal presente contratto, da ogni danno, perdita minacciata, responsabilità, sanzione, condanna somme a titolo di risarcimento, spesa (ivi compreso ragionevoli onorari professionali), la perdita per mancato uso o interruzione dell'attività aziendale, ivi compresi ogni danno indiretto, in particolare se causati dal mancato adempimento di alcune delle garanzie di cui al presente contratto"*;
- o allo stato TMW non avrebbe corrisposto all'Amministrazione Finanziaria gli importi contestati, peraltro essendo stata accordata una dilazione di pagamento ed essendo pendente un ricorso per Cassazione avverso l'accertamento fiscale in esame;
- o in ogni caso, la pretesa creditoria azionata da TMW si sarebbe prescritta, vista l'applicabilità alle clausole di garanzia del contratto del termine di prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cc;
- o RAPTOR SRL ha già ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di GALOTTI SPA sulla base del medesimo titolo giuridico, al quale è seguito un procedimento di opposizione attualmente pendente innanzi al Tribunale di Bologna.

Nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma le parti hanno ribadito le proprie posizioni, in particolare:

- l'attrice contrastando l'eccezione di prescrizione avversaria e sostenendo l'irrelevanza del giudizio bolognese, stante la diversità di parti e di *petitum* nelle due azioni, nonché svolgendo istanze ingiuntive nei confronti della convenuta;
- la convenuta illustrando la sopraggiunta emanazione di ulteriore decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Bologna, anch'esso opposto, e affermando la perdita di legittimazione attiva in capo a TMW, avendo la stessa ceduto la propria partecipazione in RAPTOR SRL.



All'udienza del 23.09.2014 il g.i. ha rigettato le istanze ingiuntive di parte attrice, per la seguente motivazione:

*“valutato il materiale processuale e ritenuto alla luce del medesimo che, allo stato, le istanze ingiuntive di parte attrice non siano accoglibili, posta in particolare la ricorrenza di questione, come sopra rilevata d'ufficio, in tema di legittimazione attiva dell'attrice, che ha dichiarato di agire in forza della clausola sub aa) del contratto di cessione di quote sociali del 21.10.2005, clausola il cui testo (“Le parti convengono che ogni rischio di RAPTOR inerente tasse, imposte e tributi concernenti la struttura della predetta operazione nonchè il relativo impegno finanziario, costi inclusi (in particolare in caso di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria) sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”) pare configurare a carico dei contraenti un obbligo a favore del terzo RAPTOR SRL e non già una obbligazione diretta tra le parti.”*

A seguito di vari differimenti della trattazione e di sospensione del processo ex art.296 cpc a fini conciliativi poi non concretizzatisi, le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni, per l'attrice anche con formulazione subordinata della domanda di condanna per il minor importo di euro 5.786.469,21.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che la domanda dell'attrice **non** possa essere accolta per l'assorbente rilievo -già sottoposto dal g.i. al contraddittorio delle parti all'udienza del 23.9.2014- della **carenza di legittimazione dell'attrice a pretendere la condanna della convenuta in proprio diretto favore.**

Al riguardo va infatti considerato:

- come più volte ribadito dall'attrice (cfr., ad es., p.13 comparsa conclusionale), TMW fa qui valere specificatamente la clausola di cui all'art.6 lett. C. aa) del contratto definitivo di cessione di quote stipulato con GALOTTI SPA il 21.10.2005,
  - clausola di per sé disponente, come sopra già riportato, *“le parti convengono che ogni rischio di RAPTOR inerente tasse, imposte e tributi concernenti la struttura della predetta operazione nonchè il relativo impegno finanziario, costi inclusi (in particolare in caso di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria) sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”*,
  - clausola che, come condivisibilmente sostenuto sempre dall'attrice, è da tenere ben distinta dalla successiva clausola di cui all'art.8 del medesimo contratto, riguardante specificatamente le garanzie prestate dalla venditrice in favore dell'acquirente le quote in relazione ad ogni evento pregiudizievole derivante a RAPTOR SRL *“dal mancato adempimento di alcune delle garanzie di cui al presente contratto”*;
- la specifica previsione contrattuale qui azionata -sia nel suo tenore letterale sia nella sua diversificazione rispetto alla previsione di cui all'art.8- va letta nel senso della assunzione paritetica a carico dei due sottoscrittori del rischio di sopravvenienze fiscali negative per RAPTOR SRL, sopravvenienze dipendenti
  - (non da pregresse vicende per le quali la venditrice avesse prestato garanzie ma) dalla stessa struttura dell'atto di cessione, struttura evidentemente concordata tra le parti nei termini di cui al contratto, con prefigurazione della possibilità di riqualificazione dell'intera operazione da parte dell'Erario con conseguenti aggravii fiscali a carico della ceduta,
  - (riqualificazione e aggravii di fatto poi verificatisi con l'accertamento qui in discussione, cfr. pagg. 11 e ss citazione),

pagina 5 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9958a36303468781b



Sentenza n. 7429/2017 pubbl. il 30/06/2017  
RG n. 68081/2013

addossandosi quindi i sottoscrittori pariteticamente l'onere di fornire a RAPTOR SRL la provvista per eseguire i relativi pagamenti in favore del fisco, in sostanza trattando la sopravvenienza fiscale passiva derivante dalle modalità della cessione (benché formalmente imputabile a RAPTOR SRL) quale costo fiscale della cessione come congegnata tra le parti e dunque quale e costo su entrambe gravante;

- da tale lettura della clausola azionata dall'attrice discende quindi l'assunzione dell'obbligo -sia di TMW sia di GALOTTI SPA- di fornire a RAPTOR SRL, pro quota paritetica, la provvista per i pagamenti in favore dell'erario qui controversi e, dunque, l'assunzione da parte di entrambi i sottoscrittori di un obbligo in favore del terzo RAPTOR SRL,
- con conseguente diretta legittimazione del terzo, RAPTOR SRL, a pretendere l'adempimento di tale obbligo, legittimazione in forza della quale, infatti, RAPTOR SRL ha svolto le azioni monitorie avanti al Tribunale di Bologna documentate dalla convenuta e riguardanti le medesime pretese qui azionate da TMW,
  - dovendo al riguardo condividersi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: *"Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto - , sia dai soci stipulanti, pur nell'ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti"* (così Cass. n. 17200/2013; nello stesso senso Cass. n. 9810/1997),
  - con la precisazione, quanto alla legittimazione dello stipulante (nel nostro caso l'attrice TMW) riconosciuta da tale orientamento:
    - che tale legittimazione riguarda la pretesa di comportamento adempiente in favore del terzo e non già in proprio favore, come invece nel nostro caso ha concluso TMW, chiedendo la condanna della convenuta a pagare a sé TMW l'importo di euro 16.260.487,25,
    - altrimenti -come si verificherebbe nella presente vicenda in caso di riconosciuta legittimazione attiva di TMW- le due legittimazioni concorrenti dando luogo ad una duplicazione di pretese, non sovrapponibili ma distinte per beneficiari della prestazione di adempimento.

Per quanto fin qui detto le **domande dell'attrice vanno rigettate**, non essendo TMW legittimata a chiedere la condanna di GALOTTI SPA al pagamento in proprio favore delle somme che GALOTTI SPA si è obbligata a corrispondere in favore (non della acquirente ma) della terza RAPTOR SRL, la quale ha già dal canto suo azionato tale obbligazione di GALOTTI SPA.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come nel dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, dell'attività difensiva svolta e del carattere officioso del rilievo come sopra risultato dirimente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione di sattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domande dell'attrice;

pagina 6 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4087171487391d9959a36303468781b



Sentenza n. 7429/2017 pubbl. il 30/06/2017  
RG n. 68081/2013

- condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, spese che liquida in € 30.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, l'8 giugno 2017.

Il Presidente est.  
*Elena Riva Crugnola*

pagina 7 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9959a83303468781b

